



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 137 DEL 16-11-2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMIONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2023

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di novembre alle ore 12:35 presso questa Sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti i Signori:

1. Morelli Daniele	Sindaco	Presente
2. Bertuccioli Michela	Assessore	Presente
3. Gabellini Nicola	Assessore	Presente
4. Vagnini Gianluca	Assessore	Presente
5. Malpassi Elisa	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il **Segretario comunale, Avv. Davide G. Praticò**, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, approvata all'unanimità dai presenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il "Nuovo regolamento generale delle entrate" approvato con deliberazione di CC n. 33 del 31/05/2022;

Vista la delibera di CC n.65 del 20.12.2021 con la quale si approva il bilancio di previsione 2022/2024;

Visti i commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 che ha disciplinato le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari in genere, mentre quelle dei commi compresi tra l'837 e l'845 hanno regolato la diversa entrata prevista per le occupazioni destinate ai mercati.

Visto il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera consigliere n. 70 del 21.12.2020 modificato con atto CC n. 16 del 11.03.2021;

Vista la delibera di GC n. 181 del 21.12.2021 di approvazione delle tariffe del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, della pubblicità e pubbliche affissioni con decorrenza 01.01.2022;

Ricordato che l'art. 40 comma 5-ter del DL 77/2021 ha aggiornato il comma 831 bis dell'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che :” *Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente .. omissis ...*”;

Richiamata inoltre la Risoluzione 6/DF del 28.7.2021 con la quale il Ministero per l'Economia e le Finanze ha chiarito, in merito al calcolo della tariffa giornaliera di occupazione, che quanto disposto dai commi 842 e 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 debba intendersi nel senso che è consentito ai comuni “di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purchè inferiore o uguale a nove ore”;

Richiamato l'art. 831 bis della legge 160 del 2019 che prevede che gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT FOI rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto la variazione annuale dell'indice Istat riferita al mese di dicembre 2021 che è pari al 3,8%;

Considerato conseguentemente di rideterminare le tariffe del nuovo canone da applicare dal 01.01.2023;

Specificato che la gestione e riscossione del canone a sulla pubblicità sull' occupazione spazi ed aree pubbliche sono affidate in concessione alla Soc. ICA SRL per il periodo 2023-2027 a seguito di aggiudicazione di pubblica gara, attualmente in fase di aggiudicazione definitiva;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle tariffe dei canoni;

Visti gli schemi delle tariffe del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni di cui all'allegato "A";

Richiamato altresì l'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 che testualmente dispone:

“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006:

1. 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è fissato per legge al 31.12.2022;

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare le tariffe del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, della pubblicità e delle pubbliche affissioni di cui all'allegato "A", aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (+ 3,8%);
2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01.01.2023 e si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo;
3. Di trasmettere copia del presente atto alla Società ICA SRL concessionaria del servizio in oggetto come specificato in premessa;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'ente;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

IL Segretario

Avv. Davide G. Praticò

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.